



## **Titolo**

Osservatore calcistico – Regolamento del Settore tecnico - art. 55 - può essere svolta solo per conto di società professionistiche anche da un soggetto non tesserato

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Settore tecnico, come risultante dalle modifiche apportate nel tempo, l'attività di osservatore calcistico è un'attività che può essere svolta solo per conto di società professionistiche anche da un soggetto non tesserato. A seguito delle modifiche apportate in sede regolamentare conseguenti alle iniziative dell'Autorità antitrust (prov. AGCM n. 27249 del 27.6.2018 confermato da TAR Lazio Sez. I, n. 7177/2019), si tratta ormai di un'attività "libera" da parte di osservatori che possono svolgere il relativo corso anche presso soggetti esterni alla Federazione (come si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 55 del Regolamento tecnico di organizzazione).

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 71/CFA/2021-2022/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Palmieri

## **Riferimenti normativi**

art. 55 Regolamento settore tecnico;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0071 CFA del 18 marzo 2022 (Gabriele Saltelli/Procura federale)**